



## AVVISO

# Valore Artigiano 2026

FAQ 14 luglio 2026

**1. L'articolo 4 non esclude espressamente i veicoli dalle spese ammissibili, a differenza del precedente. È corretto ritenere che le spese per l'acquisto dei veicoli siano ammissibili?**

- R. Sì, le spese sostenute per l'acquisto di un veicolo sono, in linea di principio, riconducibili alla Voce di Costo di cui all'art. 4, lett. a) dell'Avviso (Investimenti in macchinari, attrezzature, impianti specifici) e quindi ammissibili, a condizione che siano rispettate tutte le altre condizioni previste dall'Avviso e, in particolare, che il veicolo:
- a. non sia usato (art. 4, che esclude le spese per l'acquisto di beni usati). L'Impresa Beneficiaria deve risultare la prima proprietaria del veicolo a seguito dell'immatricolazione oppure a seguito dell'immatricolazione da parte del concessionario (cd. "Km 0");
  - b. non sia acquisito mediante locazione finanziaria (leasing), espressamente esclusa dall'art. 4 dell'Avviso per qualunque tipologia di bene;
  - c. non sia ad uso promiscuo (art. 4, che esclude le spese per "beni di rappresentanza o ad uso promiscuo" salvo eccezioni non pertinenti ai veicoli), vale a dire che il costo sia interamente deducibile ai sensi delle norme e delle prassi tributarie applicabili.

Per quanto riguarda le norme tributarie applicabili si segnala anzitutto che il D.P.R. 917/1986 - TUIR stabilisce che le spese relative ad alcune categorie di veicoli (autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto) sono integralmente deducibili solo in casi molto specifici. In particolare, l'art. 164 (1) (a) del TUIR e la circolare Dip. Entrate n. 48/98 stabiliscono che le spese per tali veicoli sono integralmente deducibili solo se sono adibiti ad uso formalmente pubblico (es. taxi e NCC) oppure per "i veicoli senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata" (es. autonoleggio e autoscuole).

Le spese relative ai veicoli non ricompresi nell'art. 164 (1) (a) del TUIR sono invece di norma integralmente deducibili a condizione che siano inerenti all'attività d'impresa. Tra questi rientrano i cd. veicoli commerciali (furgoni, camion, altri veicoli N1, N2 e N3) con l'eccezione di quelli che, pur immatricolati nella categoria N1, presentino congiuntamente codice carrozzeria F0, almeno quattro posti e un rapporto tra la potenza del motore, espressa in kW, e la portata del veicolo, espressa in tonnellate, pari o superiore a 180 (provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 184192/2006).

Resta fermo che l'ammissibilità in astratto della categoria di spesa non esime dalla verifica, in concreto, della congruità della spesa e della sua pertinenza rispetto agli obiettivi del progetto, come richiesto in via generale dall'art. 4 dell'Avviso. La Commissione di Valutazione, nell'attribuire il punteggio relativo ai criteri di selezione di cui all'art. 6 (in particolare il criterio 1, "Chiarezza del Progetto e sua coerenza con le esigenze di sviluppo dell'Impresa Proponente", fino a 35 punti), valuterà inoltre se l'acquisto del veicolo, come per qualsiasi altra spesa, sia effettivamente funzionale allo sviluppo, all'innovazione o all'ammodernamento dell'attività artigiana, come richiesto dalla finalità generale dell'Avviso (art. 1).

È quindi necessario che il Formulario e la documentazione tecnica a supporto illustrino in modo puntuale il collegamento tra il veicolo da acquistare e le esigenze operative dell'Impresa nell'ambito dell'attività artigianale svolta e con riferimento al progetto.

I costi previsti per l'acquisto dei veicoli ammissibili devono essere indicati nel Formulario GeCoWEB Plus nella Voce di Costo a) di cui all'art. 4 dell'Avviso, allegando il preventivo. In sede di rendicontazione, dovrà essere prodotto il documento di circolazione del veicolo acquistato oltre alle fatture e all'attestazione di avvenuto pagamento. Preventivo e documento di circolazione devono risultare coerenti con le condizioni previste dall'Avviso e precisate nella presente risposta.